



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231 DEL 2001**

- PARTE GENERALE -

COLPACK S.R.L.

VIA FORNACE, 19 - 24050 MORNICO AL SERIO (BG)

CODICE FISCALE E P.IVA 02064210160

REA BG 259908

MODELLO DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

- PARTE GENERALE -

VERSIONE - I

| ADOZIONE E REVISIONI | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| Atto | Approvato da | Il | Attività |
| Adozione | Consiglio di Amministrazione | 28/01/2020 | Prima elaborazione del Documento |
| | | | |
| | | | |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| - PARTE GENERALE - | 4 |
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 | 4 |
| 1.1. Il regime della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche..... | 4 |
| 1.2. I reati previsti dal D.lgs. 231/2001 | 6 |
| 1.3. Sanzioni, misure cautelari e altri provvedimenti adottabili nei confronti della Società ex D.Lgs. 231/01..... | 14 |
| 1.4. Esenzione dalla responsabilità..... | 15 |
| 1.5. Le Linee Guida dettate da Confindustria..... | 16 |
| 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COLPACK S.R.L. | 17 |
| 2.1 Colpack S.r.l..... | 17 |
| 2.2 Finalità del Modello | 18 |
| 2.3 Presupposti e realizzazione del Modello..... | 18 |
| 2.4 Destinatari | 19 |
| 2.5 Elementi fondamentali del Modello | 20 |
| 2.6 Modello e Codice Etico | 20 |
| 3. ORGANISMO DI VIGILANZA | 21 |
| 3.1 Natura e funzioni..... | 21 |
| 3.2 Caratteristiche dell'OdV..... | 21 |
| 3.3 Cause di ineleggibilità e decadenza | 22 |
| 3.4 Revoca, rinuncia e sostituzione | 23 |
| 3.5 Attività dell'OdV | 24 |
| 3.6 Risorse finanziarie e compenso economico..... | 26 |
| 3.7 Regolamento..... | 26 |
| 3.8 Segnalazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto (c.d. Whistleblowing)..... | 28 |
| 4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE | 28 |
| 5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | 29 |
| 6. SISTEMA SANZIONATORIO | 29 |
| 6.1 Destinatari e Apparato Sanzionatorio..... | 29 |

- PARTE GENERALE -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. Il regime della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, (di seguito denominato “**D.lgs 231/01**” o il “**Decreto**”). Tale Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che ne rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (anche se di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti. Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ma si aggiunge ad essa.

Sino ad agosto 2007 la responsabilità amministrativa dell’azienda era correlata a reati di natura dolosa, ovvero alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (truffa in danno dello Stato, malversazione, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc.); la maggior parte dei reati societari (false comunicazioni sociali, aggio, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, ecc.); alcuni delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) ed altri.

Con la Legge 123 del 3 agosto 2007 e con il D.Lgs. 121/2011 sono stati, invece, introdotti alcuni importanti reati anche di natura colposa inerenti la sicurezza e l’ambiente. Questo ha cambiato in modo radicale la sensibilità sul tema, in quanto la natura colposa di tali reati le espone in modo diretto ed involontario al rischio. Occorre, inoltre, evidenziare come la tendenza legislativa sia quella di aggiungere nel tempo tramite atti integrativi anche altre fattispecie di reato, tra le quali spicca la corruzione tra privati. Di conseguenza, si è assai ampliata la platea dei soggetti passibili di sanzioni: si può infatti ragionevolmente affermare che qualsiasi organizzazione corra rischi di commettere reati, sia pure in diversa misura e con differenti conseguenze.

Le Leggi n. 68 del 22 maggio 2015, n. 69 del 27 maggio 2015 e n. 199 del 29 ottobre 2016 hanno ulteriormente modificato e aggiornato il D.Lgs. 231/01. La Legge n. 68/2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “*Dei delitti contro l’ambiente*”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente, con conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001.

La n. 69/2015, da parte sua, ha introdotto “*modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*”.

La legge n. 199/2016, ha riformulato l’art. 603 bis c.p. prevedendo i reati di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”.

Il D.Lgs. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), infine, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della corruzione tra i privati. Tale Decreto dà attuazione e recepisce quanto stabilito dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta

contro la corruzione tra privati.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 *terdecies* nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Recentemente, in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la Legge n. 3/2019 introduttiva di "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" generalmente conosciuta come legge "Legge Anticorruzione" e/o "Legge Spazzacorrotti", ha inasprito le pene per i reati contro la Pubblica Amministrazione e introdotto fra i così detti reati 231, il reato di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 356-bis c.p..

La Legge Anticorruzione, infatti, non si è limitata a introdurre l'art. 341-bis, c.p. fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. Essa ha anche inasprito le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, d.lgs. 231/2001 per i reati contro la P.A. Se, prima, infatti, le sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317, c.p.), corruzione propria (art. 319, c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), erano previste per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2 anni, il nuovo comma 5 dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 aumenta nettamente tale durata, operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto "sottoposto": nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

Con la Legge 39/2019 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 231/2001, un nuovo art. 25 *quaterdecies*, che punisce chiunque ponga in essere comportamenti configuranti i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il Decreto Legge n. 105/2019 convertito con Legge n. 133/2019 ha introdotto fra i reati informatici i delitti di cui all'articolo 1, comma 11 del DL citato. Attualmente in fase di regolamentazione.

Infine il secondo comma dell'art. 39 del Decreto Legge n.124 del 26 ottobre 2019 convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha aggiunto l'art. 25 *quindiesdecies* al D.Lgs. 231/2001 aggiungendo ai reati presupposto i così detti reati tributari come *infra* definiti.

Il Legislatore, tuttavia, ha stabilito che l'azienda sia esente da responsabilità qualora provi di avere adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito anche "Modello" o "Modelli"). Seppur volontaria, l'adozione del modello suddetto è divenuta, attualmente, una necessità non più procrastinabile per le imprese: se infatti, da un lato, le Procure stanno avviando numerosi procedimenti a carico delle imprese, dall'altro è sempre più necessario dotarsi di strumenti di *Governance* che permettano di affrontare e gestire i rischi e le incertezze associate alle attività di impresa, in un momento nel quale

sono diventate sempre più stringenti, complesse e a volte disorganiche le regole e le normative che ne regolano, o, più spesso, ne vincolano le attività.

1.2. I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Qui di seguito vengono elencati i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto e da leggi speciali:

(i) Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)
 - Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Ex art. 321 c.p. (per del corruttore), le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, dell'art. 319, dell'art. 319-bis, dell'art. 319-ter e dell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

(ii) Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in un documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

(iii) Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, c.p., nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416, comma 6, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- Delitti di illegale fabbricazione

(iv) Art. 25-bis - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

(v) Art. 25-bis1 - Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'Industria o del Commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

(vi) Art. 25-ter - Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e art. 2621-bis (lieve entità)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

(vii) Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2)

(viii) Art. 25-quater - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

(ix) Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

(x) Art. 25-sexies - Abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)

(xi) Art. 25-septies - Reati in violazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.)
- (xii) Art. 25-octies - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-ter e 648-ter1 c.p.)
- (xiii) Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis), Legge 633/41)
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41)
 - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o

di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1, Legge 633/41)

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2, Legge 633/41)
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, secondo comma di detti dati (art. 171-septies Legge 633/41)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41)

(xiv) Art. 25-decies - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

(xv) Art. 25-undecies - Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
 - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006)
 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-bis Legge n. 150/1992)
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993)
 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007)
 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007)
- (xvi)** Art. 25-duodecies - Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare

(xvii) Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, relativi alla propaganda ovvero all'istigazione e all'incitamento all'odio razziale ed alla xenofobia che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- Nei casi di condanna per i delitti di cui sopra si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(xviii) Art. 25-quaterdecies - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 (che stabilisce che è punito chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo) e 4 (che stabilisce che è punito chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero, chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità) della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

(xix) Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.) per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1) per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis) per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nel caso in cui l'importo delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti non superi la soglia di Euro 100.000,00 la sanzione pecuniaria prevista è compresa fra 100 a 400 quote;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1) per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 del D.L.gs 74) per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della Società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrognerà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9, comma 2, lettere c) (divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi) del D.Lgs n. 231/2001.

(xx) La legge n. 146 del 16 marzo 2016 - Reati transnazionali *“Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291-quater)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

1.3. Sanzioni, misure cautelari e altri provvedimenti adottabili nei confronti della Società ex D.Lgs. 231/01

Il complesso sistema repressivo-sanzionatorio previsto dal Decreto e applicabile alle società ritenute responsabili per l'illecito operato dai propri rappresentanti e/o dipendenti opera su diversi livelli.

1.3.1 Le sanzioni

Con riferimento alle sanzioni esse si suddividono, innanzitutto, in due tipologie: sanzioni di tipo pecuniario e sanzioni di tipo interdittivo.

(i) Le **sanzioni pecuniarie** sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema che fa esplicito riferimento al concetto di “quota”, in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 (mille), mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37; l'entità della sanzione, e cioè il numero delle quote e l'importo delle medesime, al cui

pagamento la società viene condannata, viene discrezionalmente determinata dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità in capo alla società medesima e all'attività da essa in concreto svolta per eliminare o quanto meno attenuare le conseguenze del reato, nonché per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Pertanto, le sanzioni pecuniarie sono comprese fra un minimo di **€ 25.823,00** (pari a € 258,23 per 100 quote) ad un massimo di **€ 1.549.370,00** (pari a € 1.549,37 per 1.000 quote).

Per quel che invece concerne le **sanzioni interdittive** esse possono essere di diverso tipo e gravità, quali: **(a)** l'interdizione dall'esercizio di un'attività; **(b)** la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **(c)** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **(d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli concessi ed **(e)** il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, decide se e quali sanzioni interdittive applicare, tenendo in considerazione anche in questo caso la loro idoneità nel prevenire e scoraggiare la reiterazione del reato. Le sanzioni interdittive, a discrezione del giudice e per determinati reati possono avere natura permanente.

Sempre a livello sanzionatorio il Decreto prevede altresì la possibilità di disporre:

(ii) il “**commissariamento dell'ente**” (quando si tratti di enti che svolgono pubblico servizio o quando l'interruzione dell'attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione);

(iii) la **confisca** del prezzo o del profitto del reato o del suo equivalente e infine;

(iv) la **pubblicazione della sentenza**.

1.3.2 Le misure cautelari

Elemento di particolare rilievo è la circostanza per la quale le *sanzioni interdittive* possono essere applicate *anche in via cautelare* qualora sussistano gravi indizi di responsabilità ed il concreto pericolo che possano essere commessi altri reati analoghi a quello per cui si procede.

La legge prevede, infatti, che il Giudice su richiesta del P.M. applichi alcune misure interdittive in via provvisoria, sulla base di indizi dai quali emerga la commissione di reati di cui al decreto purché commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'adozione di adeguati modelli organizzativi assume particolare rilievo poiché costituisce elemento in forza del quale è possibile ottenere la revoca o la sostituzione delle misure cautelari.

1.3.3 I sequestri

Da sottolineare, da ultimo, l'importanza assunta anche dalle disposizioni contenute negli artt. 53 e 54 del D.Lgs. che istituiscono due ipotesi di sequestro: il sequestro preventivo a scopo di confisca ed il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

1.4. Esenzione dalla responsabilità

A fronte dell'introduzione della suddetta responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D.Lgs 231/2001 contempla altresì i casi in cui la Società debba essere considerata esente da responsabilità; in particolare la medesima non risponde in via amministrativa dei reati commessi da soggetti ad essa riconducibili sia nel caso in cui questi ultimi abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società dia prova di aver attuato quanto di seguito indicato:

1.4.1 In caso di reato commesso da soggetti posti in posizione apicale

- Prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organo di Vigilanza").
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli e le procedure previste dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo proprio per evitare la commissione di tali reati.
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

L'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo specificatamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La società non sarà dunque assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui abbia adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato che siano:

- *idonee*, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- *efficaci*, cioè proporzionate in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; deve essere pertanto previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce, tuttavia, un obbligo per la società, bensì una facoltà che permette di godere dell'esenzione da responsabilità amministrativa e di altri benefici in termini di riduzioni delle sanzioni.

1.5. Le Linee Guida dettate da Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida dettate da Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da ultimo alla data del 31.03.2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2.04.2008 nonché riviste e aggiornate nel marzo 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- (i) l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- (ii) la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. Protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- a. la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- b. un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- c. procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- d. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- e. sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- f. informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità coerenza e congruità di ogni operazione, transazione ed azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COLPACK S.R.L.

2.1 Colpack S.r.l.

Colpack S.r.l., società costituita nel 1991 per volontà di Giuseppe Colleoni, è specializzata nella produzione e commercializzazione di sacchi in polietilene rigenerato per la raccolta differenziata e si rivolge ad una clientela italiana e internazionale (di seguito “**Colpack**” o la “**Società**”).

Stante quanto espressamente previsto dall'oggetto sociale, comunque, la Società può operare nei seguenti ambiti di attività:

- *la produzione, la lavorazione ed il commercio di materie plastiche, di prodotti chimici ed imballaggi in genere;*
- *il commercio di macchine per la lavorazione di materie plastiche nonché*
- *la rappresentanza di materie plastiche di prodotti chimici e di imballaggi in genere.*

La società potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro potrà effettuare operazioni analoghe e affini e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, strumentali, necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà assumere, nei limiti di legge, interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero, fondersi con esse e prestare avalli, fidejussioni, e ogni altra

garanzia reale e personale, anche per obbligazioni e debiti di terzi.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di intermediazione finanziaria, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, e di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della L. 1/1991.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Attualmente, in seno al CdA, i poteri sono a loro volta così attribuiti:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Colleoni, sono attribuiti oltre al potere di rappresentanza proprio della funzione, anche tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- all'Amministratore Delegato, Daniel Colleoni, sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- al Consigliere Federica Pezzotta, con procura speciale del 12/02/1996, sono stati attribuiti poteri speciali fra i quali il potere di rappresentanza avanti gli uffici pubblici e privati.

2.2 Finalità del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Colpack (il “**Modello**”), si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o meno all'organico della impresa), delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole e della possibilità di commissione di reati, cui consegue l'applicazione di sanzioni, in capo all'autore del reato e alla Società, ai sensi del Decreto.

Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i *partners*, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure.

Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

2.3 Presupposti e realizzazione del Modello

Nella predisposizione del Modello, la Società, al fine di analizzare le aree di attività più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati di cui al Decreto, ha preso in considerazione una serie di presupposti che vengono di seguito brevemente richiamati.

In primo luogo, la Società ha analizzato la propria struttura organizzativa sulla base dell'organigramma aziendale vigente, in cui sono chiaramente individuate le Funzioni aziendali, i ruoli e linee gerarchiche.

La Società ha tenuto, altresì, conto della propria organizzazione al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio, specificatamente indicate e descritte nella parte speciale.

Più in generale, l'organizzazione della Società garantisce, con ragionevole certezza, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- operativo, che riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale;

- di informazione, che si traduce in comunicazioni tempestive e affidabili per consentire il corretto svolgimento dei processi decisionali;
- di conformità alla legge, che garantisce il rispetto del principio di legalità nello svolgimento di tutte le operazioni ed azioni della Società.

Per la redazione del presente Modello, la Società, con la collaborazione di esperti del settore, ha tenuto conto:

- a. delle disposizioni del Decreto;
- b. della relazione ministeriale accompagnatoria;
- c. dei principi generali che, secondo consolidata interpretazione, devono ispirare un adeguato sistema di controllo interno;
- d. delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001”, elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 e via via aggiornate nel tempo;
- e. delle *Best Practices* aziendali;
- f. dei precedenti giurisprudenziali in materia e delle interpretazioni fornite dagli operatori del settore;
- g. dei riferimenti di letteratura inclusi nella “Rivista 231”.

La Società ha altresì tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, a titolo esemplificativo, quali lo Statuto e le altre disposizioni operative e di controllo già formalizzate in precedenza.

Si è altresì analizzata la “storia” della Società, anche in termini di propensione al rischio-reato, al fine di acquisire informazioni utili all’individuazione di aree sensibili o di rischi specifici tuttora esistenti.

La Società ha, quindi, messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del Decreto. Tale progetto si è concretizzato con la predisposizione, adozione e divulgazione di una serie di protocolli volti all’eliminazione di tutti quei comportamenti che avrebbero potuto portare alla commissione di un reato.

2.4 Destinatari

Oltre all’Organo Amministrativo e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell’ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”.

Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

Le disposizioni del presente Modello, pertanto, sono vincolanti per:

- (i) l’Organo Amministrativo (sia esso costituito da un Consiglio di Amministrazione che, eventualmente, da un Amministratore Unico);
- (ii) per coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto;

- (iii) per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i dirigenti);
- (iv) per i collaboratori che, anche temporaneamente, sono sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale della Società o che sono chiamati a prestare la propria attività nei settori “sensibili” a rischio commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01;
- (v) per i *partners* e/o i collaboratori esterni.

Tutti di seguito indicati anche come i “Destinatari”.

Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i *partners*, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all’osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, nonché al rispetto di tutte le regole, procedure e protocolli.

2.5 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati da Colpack nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- 2.5.1 mappatura delle attività sensibili, con evidenza delle fattispecie, nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- 2.5.2 previsione di principi di controllo per i processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato;
- 2.5.3 identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sia nel Codice Etico adottato dalla Società, sia, più in dettaglio, nel Modello;
- 2.5.4 istituzione, da parte del CdA, di un Organismo di Vigilanza, la cui composizione (monocratica o collegiale) verrà valutata dal CdA e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- 2.5.5 approvazione del sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- 2.5.6 formalizzazione e attuazione di specifici Protocolli volti a disciplinare lo svolgimento delle principali e sensibili attività poste in essere dai vari uffici che contribuiscono al funzionamento della Società.
- 2.5.7 svolgimento di adeguata attività di informazione e formazione sui contenuti del Modello.

2.6 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Colpack allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutte le persone, senza eccezioni, legate ad essa da rapporti di lavoro e/o collaborazione.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Natura e funzioni

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo chiamato a:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte.

Secondo il dettato normativo, l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

La nomina dell'OdV spetta all'Organo Amministrativo, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati dei requisiti di onorabilità e delle competenze professionali. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

I requisiti di onorabilità dei componenti dell'OdV sono stabiliti dall'articolo 5 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

I componenti dell'OdV possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo e di controllo. L'organo amministrativo della società, in sede di nomina, relaziona in merito gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

3.2 Caratteristiche dell'OdV

L'Organismo deve uniformarsi ai principi di:

- indipendenza e autonomia dalla Società e dai vertici operativi; in particolare i componenti dell'organismo di vigilanza, salvo coloro che sono dipendenti delle Società, devono:
 - non intrattenere relazioni economiche con le società e con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
 - non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulle società;

- non essere stretto familiare di amministratori esecutivi delle società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.
- continuità d'azione, ossia l'OdV è dedicato esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato allo svolgimento dei suoi compiti ed è dotato di un opportuno budget e adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.

Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia delle società, relazionando direttamente all'organo di amministrazione della Società e, se nominato, all'organo di controllo, secondo quanto regolato nell'art. 15 del presente documento.

3.3 Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti componenti dell'OdV ovvero decadono dalla carica coloro che:

- sono interdetti, inabilitati o falliti
- non posseggono/perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolati nel presente documento;
- sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 447 e 444 c.p.p.:
 - per reati puniti a titolo di dolo;
 - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del d.lgs. n 231/01;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l'attività finanziaria, mobiliare e assicurativa;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942. Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato e o sia stato reso provvedimento di riabilitazione;
- sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente autorità giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione;
- sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi

compreso il sequestro cautelare di cui all'art 2 ter comma 2 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art 22 D.L n. 306 del 1992, conv. In L. n. 356 del 1992 e dall'art 3 legge n. 256 del 1993;

- hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate:
 - misure cautelari di tipo interdittivo ex art 9 D.Lgs 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna
 - anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs 231/01, esclusivamente nell'eventualità che le stesse derivino da un'omessa vigilanza da parte dell'OdV;
- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 4 del presente regolamento;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati all'art. 7 del presente regolamento;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a due o più riunioni, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza attestano l'assenza di cause di ineleggibilità, a mezzo di apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina. Ove il Presidente o un componente dell'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'OdV e all'organo di amministrazione della Società; questo ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato procede alla revoca del mandato.

3.4 Revoca, rinuncia e sostituzione

Ciascun componente dell'OdV può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle cause previste dall'articolo 3.2;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 3.3;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla *Privacy*;
- grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- grave inadempimento dei doveri propri;
- la sentenza di condanna o di "patteggiamento" delle Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente all'organo di amministrazione della Società.

È facoltà dei componenti dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione all'organo di amministrazione della Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.

In caso di scadenza del mandato dell'OdV, ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza, l'organo di amministrazione della Società provvede alla nomina rispettivamente del nuovo OdV ovvero del nuovo componente.

In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

L'organo di amministrazione della Società provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell'OdV venuto a cessare previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo al nuovo componente.

3.5 Attività dell'OdV

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'Organismo devono, nell'espletamento delle loro funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna dell'azienda, potendo essi tuttavia esercitare liberamente i poteri di seguito elencati.

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento.

Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi D.Lgs. 231/01 sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello.

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo, e più in generale a tutti destinatari del Modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
 - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
 - al Modello Organizzativo e di Gestione e al Codice Etico adottati dalla Società;

- ai protocolli di prevenzione adottati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;

L'OdV procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini di quanto sopra l'OdV predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 (le c.d. segnalazioni);
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'OdV attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da svolgersi anche senza preavviso. A tal fine l'Organismo può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti delle Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo delle Società ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'OdV riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, delle attività di verifica e di controllo compiute, delle eventuali lacune del Modello emerse formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'OdV si avvale delle strutture aziendali e del personale delle Società per svolgere la propria attività. L'OdV fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'OdV, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

3.6 Risorse finanziarie e compenso economico

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, assicura all'OdV, tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse all'organo di amministrazione della Società.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire ai componenti dell'OdV e al suo Presidente. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

3.7 Regolamento

L'OdV adotta un apposito Regolamento, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, il quale, oltre a riportare tutti i principi base di cui sopra, disciplina il funzionamento delle proprie attività. In particolare:

(i) Attività di verifica:

L'OdV predispone, con periodicità annuale, un Programma delle attività ispettive ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 9 del presente Regolamento avuto a riguardo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Società.

(ii) Attività di formazione:

L'OdV, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce il programma dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari.

(iii) Modalità di documentazione ed archiviazione:

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

(iv) Riunioni e deliberazioni:

L'OdV si riunisce su iniziativa del Presidente con cadenza almeno trimestrale ovvero ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o necessario, con le modalità previste dal regolamento.

(v) Segnalazioni:

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori della Società hanno l'obbligo di fornire all'OdV le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Modello.

Le informazioni indicate nel comma precedente sono prontamente trasmesse dal segnalante, per iscritto anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Ufficio/Servizio che, a sua volta, informa l'Organismo di Vigilanza, o direttamente all'OdV il quale le esamina e prende i provvedimenti con le modalità e di cui al regolamento.

(vi) Flussi informativi verso l'OdV:

L'OdV è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori hanno l'obbligo nei termini e con le modalità specificati nel Modello di Organizzazione e Gestione di trasmettere all'Organo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano le Società ovvero i Dipendenti od i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci, dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs 231/01;
- i rapporti ordinari predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche individuate dall'OdV;
- le informazioni relative ai fatti che hanno motivato l'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normativi).

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalle Società e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

L'OdV determina le modalità e le cadenze temporali delle informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo, che gli devono essere recapitate secondo adeguati canali informativi e periodicità da questo definite.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'OdV secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'OdV in conformità a quanto previsto dal regolamento.

I principi di riferimento che orientano la gestione delle segnalazioni sono comunque meglio specificati nel regolamento.

3.8 Segnalazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto (c.d. Whistleblowing)

In adempimento delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2-bis del Decreto (introdotto dall'art. 2 della L. n. 179/2017) sono istituiti i seguenti canali attraverso i quali i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto possono presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte:

- tramite posta chiusa indirizzata all'OdV c/o la sede della Società;
- tramite posta elettronica indirizzata alla casella di posta riservata odv.colpack@colpack.com.

Ulteriori e diversi canali potranno essere istituiti dalla Società, che in tal caso provvederà a darne adeguata informazione agli interessati.

Tutte le segnalazioni ricevute tramite i suddetti canali sono trasmesse all'OdV e gestite secondo modalità che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e nel rispetto della normativa in materia di Privacy.

Tutte le segnalazioni ricevute sono valutate dall'OdV; non verranno prese in considerazione segnalazioni vaghe, poco circostanziate e che non facciano riferimento a elementi di fatto precisi e concordanti, oppure che in maniera evidente risultino effettuate in mala fede o abbiano contenuto calunnioso o diffamatorio.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione dall'OdV, ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una adeguata conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza.

In relazione alla comunicazione del Modello, Colpack si impegna a diffondere il Modello nel contesto aziendale con qualsiasi strumento ritenuto idoneo, anche attraverso specifici incontri formativi e la predisposizione di una comunicazione destinata a tutto il personale.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che eventuali aggiornamenti del Modello competano al Consiglio di Amministrazione, che provvederà mediante delibera secondo le modalità previste per l'adozione dello stesso.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Destinatari e Apparato Sanzionatorio

6.1.1 Principi generali

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.1.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei predetti rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale e sono:

- **rimprovero verbale o scritto:** in caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- **multa:** in caso di reiterazione della violazione di procedure interne previste dal presente Modello o dell'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- **sospensione dal servizio e dalla retribuzione:** nell'ipotesi in cui nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché nel compiere atti contrari all'interesse di Colpack, arrechi danno alla Società stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda;
- **trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto:** nell'ipotesi in cui il lavoratore adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto:** nell'ipotesi in cui il lavoratore adotti un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui sopra saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti all'Organo Amministrativo.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'Organo Amministrativo.

6.1.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.1.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV informerà i Soci e l'Organo di Controllo della società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di violazione del presente Modello da parte del Sindaco Unico, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, il Sindaco Unico abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

6.1.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza che abbiano violato quanto previsto dal Modello e le norme del proprio Regolamento saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni: verrà irrogata la sanzione della diffida a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
- decurtazione degli emolumenti: verrà irrogata la sanzione della decurtazione degli emolumenti a seguito di violazioni del Regolamento con atti che risultino diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. 231;
- revoca dalla carica: verrà irrogata la sanzione della revoca dalla carica a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che risultino tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. 231;

6.1.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.